

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” Provincia di Piacenza

.....
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
.....

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19- SOLIDARIETA’ ALIMENTARE.

L’anno **Duemilaventi** questo giorno **tre** del mese di **aprile** alle ore **10.30** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

CALESTANI	PAOLO	SINDACO DI MORFASSO
BERSANI	GIUSEPPE	SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
VINCINI	ANTONIO	SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
SIDOLI	GIUSEPPE	SINDACO DI VERNASCA

SONO ASSENTI I SIGNORI:

=====

Partecipa il Segretario dell’Unione **dr.ssa Valeria Rita Aversano;**

Si dà atto che il **Presidente Paolo Calestani**, tutti i componenti della Giunta ed il Segretario dell’Unione sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica Skype, come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 del 01-04-2020.

Il Sig Paolo Calestani, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e accertata l’identità dei componenti della Giunta, intervenuti in videoconferenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- conseguentemente, il Governo italiano ha adottato molteplici provvedimenti, nella forma di decretazione d'urgenza e di DPCM, atti a contenere e gestire tale epidemia, dapprima con efficacia limitata ad alcune aree e, successivamente, estesa all'intero territorio nazionale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell'8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, recante «Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 29 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ha comportato l'applicazione di misure restrittive, tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali diverse da quelle considerate essenziali;

PRESO ATTO che, per mitigare gli effetti economici negativi generatisi a causa delle summenzionate restrizioni volte al contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato necessario predisporre misure straordinarie, in parte derogatorie di alcune norme di legge vigenti, volte a garantire interventi tempestivi ed in via d'urgenza;

PRESO ATTO:

- della ordinanza 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione Civile che ha individuato un importo complessivo di €. 63.938,00 destinati ai Comuni facenti parte di questa Unione per l'acquisto di buoni spesa utilizzabili per generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali del territorio, finalizzati a nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'epidemia COVID-19 e a quelli in stato di bisogno;
- che il contributo spettante a ciascun Comune dell'Unione è così ripartito:

Comune di Castell'Arquato €. 24.339,48

Comune di Lugagnano Val d'Arda €. 22.266,25

Comune di Morfasso €. 5.631,61

Comune di Vernasca €. 11.701,04

RITENUTO di indicare i criteri generali che orienteranno l'azione dei singoli comuni nell'individuazione dei beneficiari, così come riportato nell'allegato 1) alla presente deliberazione;

PRECISATO che i buoni dovranno assegnarsi prioritariamente a nuclei che NON risultino già destinatari di misure di sostegno pubblico al reddito (reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, cassa integrazione ordinaria/straordinaria, contributi periodici dei servizi sociali, assegno mensile di cui al DL 18/2020);

DATO ATTO che:

- ciascuna Amministrazione comunale provvederà ad applicare i criteri qui indicati, nel rispetto della propria disponibilità finanziaria;
- ciascuna Amministrazione comunale, potrà applicare criteri diversi e aggiuntivi, al fine di estendere le misure di solidarietà alimentari a favore dei propri cittadini e per tenere conto delle peculiarità e delle esigenze più specifiche della propria Comunità municipale;

APPURATO che è opportuno che ciascun Comune facente parte dell'Unione proceda autonomamente ad individuare:

- la destinazione dei fondi assegnati
- le modalità di erogazione di tali fondi: o tramite buoni spesa o tramite un corrispondente contributo in denaro;
- gli esercizi commerciali presso i quali utilizzare i buoni spesa
- le modalità di rilascio del buono spesa

DATO ATTO che, trattandosi di un mero indirizzo, non occorre acquisire i pareri di cui all'art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano, ai sensi di legge, in direzione del video, in modo da consentire al Segretario dell'Unione di prenderne atto,

DELIBERA

1. **di approvare** i criteri per l'individuazione dei beneficiari dei buoni spesa, o dei relativi contributi in denaro previsti dall'Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 2903/2020 come di seguito descritti nell'allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dare atto** che ciascuna Amministrazione comunale provvederà ad applicare i criteri qui definiti, nel rispetto della propria disponibilità finanziaria, inoltre, potrà applicare criteri diversi e aggiuntivi, al fine di estendere le misure di solidarietà alimentari a favore dei propri cittadini e per tenere conto delle peculiarità e delle esigenze più specifiche della propria Comunità municipale;
3. **di dare atto** che l'istruttoria delle richieste di contributo verrà effettuata dalle Assistenti Sociali di ciascun comune;
4. **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante la necessità di consentire l'esecuzione degli adempimenti connessi al presente atto.

ALLEGATO 1)

a) Possono presentare domanda di buono spesa :

1. Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore nel primo trimestre 2020.
2. Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato con contratto scaduto nel primo trimestre 2020 e non rinnovato purchè non aventi diritto a indennità di disoccupazione;
3. Lavoratori autonomi con reddito inferiore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, a € 15.000 che abbiano subito una riduzione significativa delle commesse a seguito dell'emergenza sanitaria in atto.;
4. Persone con ISEE inferiore a 8.000 euro (ovvero il saldo dei conti correnti di famiglia alla data di presentazione della domanda) che non percepiscano né abbiano percepito nel corso del 2019-2020 misure continuative di sostegno pubblico al reddito ;
5. Persone prive di risorse economiche tali da poter garantire a sè ad al proprio nucleo familiare il necessario sostentamento, situazione aggravatasi in ragione dell'attuale emergenza sanitaria (sospensione tirocinio formativo- interventi di risocializzazione lavorativa)

La domanda dovrà essere redatta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 , nella consapevolezza delle responsabilità penali nelle quali si incorre qualora si dichiari il falso, secondo il modello allegato.

L'assegnazione dei buoni avverrà prioritariamente a favore di nuclei che non percepiscono alcun sostegno pubblico, con la possibilità di estensione a nuclei già percettori di misure di sostegno pubblico solo in subordine rispetto ai primi.

b) L'erogazione del buono spesa non può essere effettuata verso soggetti per i quali la situazione di emergenza epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del reddito

c) I buoni spesa erogati saranno commisurati proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare, non potendo comunque superare l'importo massimo di € 400,00 a nucleo familiare

d) In relazione alla situazione economico-familiare dichiarata, l'attribuzione dei punteggi, ai fini della redazione della graduatoria, avverrà in base alla seguente tabella :

Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore nel primo trimestre 2020	10 punti
Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato con contratto scaduto nel primo trimestre 2020 e non rinnovato purchè non aventi diritto a indennità di	8,0 punti

disoccupazione	
Lavoratori autonomi con reddito inferiore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, a € 15.000 che abbiano subito una riduzione significativa delle commesse a seguito dell'emergenza sanitaria in atto	7,0 punti
Persone con ISEE inferiore a 8.000 euro che non percepiscano né abbiano percepito nel corso del 2019-2020 alcuna misura di sostegno pubblico al reddito	5,0 punti
Persone prive di risorse economiche tali da poter garantire a sé ed al proprio nucleo familiare il necessario sostentamento, situazione aggravatasi in ragione dell'attuale emergenza sanitaria (sospensione tirocinio formativo- interventi di risocializzazione lavorativa)	4,0 punti

I punteggi sono fra loro cumulabili.

L'assegnazione dei buoni avverrà nell'ambito della disponibilità di ciascuna Amministrazione comunale.

e) I buoni spesa erogati saranno commisurati proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare, non potendo comunque superare l'importo massimo di € 400,00 a nucleo familiare:

1 componente fino a € 200.00

dai 2 ai 4 componenti fino a € 350.00

oltre i 4 componenti € 400.00

f) Per la presentazione della domanda, è possibile inviare la richiesta per e-mail all'indirizzo [dell'Ufficio Servizi sociali dei singoli comuni](#) (così come riportato sul modulo di richiesta) allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità.

Nel caso in cui non si possa spedire per e-mail la domanda, è possibile la presentazione della stessa in formato cartaceo, contattando telefonicamente la referente dell'Ufficio Servizi Sociali.

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Giunta Unione
N. 07 del 03/04/2020**

**IL PRESIDENTE
Sig. CALESTANI PAOLO**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
d.ssa Valeria Rita Aversano**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ...**04.04.2020**

Addi ...**04.04.2020**....

P. Il Segretario dell'Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Addi

**Il Segretario. dell'Unione
d.ssa Valeria Rita Aversano**
